



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 16 Ottobre 2012

In seduta odierna, alle ore 09:30, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE |
| 5) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE |
| 6) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 7) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 8) | FRANCIA | GIANFRANCO | - | ASSESSORE |
| 9) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE |
| 10) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE |
| 11) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 96633/2012 DELIBERAZIONE N. 407

COMUNE DI CESENA: VARIANTE CARTOGRAFICA E NORMATIVA AL PRG 2000-3/2012 AI SENSI ART.12 L.R. 26/2003 ADOZIONE CON DELIBERA DI C.C. 31/2012 AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART.41 L.R. 20/2000 E S.M.I. E ART.15 L.R. 47/78 E S.M.I. ESPRESSIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI ART.15, C.5, L.R.47/1978 E SS.MM.II.; ESPRESSIONE PARERE AI SENSI ART.5 L.R. 19/2008; DECISIONE IN MERITO ART. 12 D.LGVO N.152/2006, VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al P.R.G. denominata “Variante Cartografica e Normativa al P.R.G. 2000 – 3/2012 ai sensi dell’art. 12 della L.R. 26/2003”, adottata con delibera C.C. n. 31 del 26.04.2012 ai sensi del combinato disposto dell’art. 41 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e dell’art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.i., pervenuta a questa Amministrazione in data 21 maggio 2012 ed assunta agli atti al prot. prov. n. 51800 del 21.05.2012.

Premesso che:

- che il Comune di Cesena è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 14 della L.R. 47/78 e s.m.i. con deliberazioni n. 55283/348 del 29.7.2003, n. 22633/95 del 29.3.2005 e n. 165/41709 dell’8.5.2007;
- che attualmente risultano in corso di approvazione i seguenti procedimenti di variante al Piano Regolatore Generale:
 - *Variante relativa alla nuova circonvallazione di Calabrina*, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 25/02/2010;
 - *Variante P.R.G. 2000 – Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari della Provincia di Forlì-Cesena. Ex Caserma dei Carabinieri*, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 21/06/2012;

Dato atto:

- che la Variante in oggetto si compone dei seguenti elaborati:
 - P.S. 6.2.1. – Elaborato Tecnico Rischio Incidente Rilevante (R.I.R.);
 - P.S. 6.2.2. – Tutela dal rischio incidenti rilevanti;
 - Stralci cartografici Tavole dei Sistemi – *PS. 2.1.3 stato vigente e stato modificato*;
 - Stralcio Norme Tecniche di Attuazione;
 - Copia Conforme all’originale della delibera consiliare n. 31 del 26/04/2012 esecutiva dal 14/05/2012 di adozione della variante in parola;
 - Dichiarazione del Dirigente;

Dato altresì atto della richiesta di integrazioni alla documentazione trasmessa, formulata da questo Ente provinciale in data 14 giugno 2012 con nota prot. prov. n. 61983 del 14/06/2012;

Viste le integrazioni trasmesse dal Comune di Cesena in data 21 Agosto 2012 ed acquisite al prot. prov. n. 82080 del 21/08/2012, come di seguito elencate:

- Relazione Illustrativa di Variante;
- Copia del parere congiunto AUSL Cesena e Arpa Forlì Cesena prot. n. 0027665 del 08/06/2012 e successiva nota di precisazione prot. n. 0038478 espresso ai sensi del previsto dall’art. 19, comma 1, lett. B) della L.R. n. 19/82; come sostituito dall’art. 18 della L.R. 26/04/1990 n. 33;
- Dichiarazione del Dirigente del Settore Programmazione Urbanistica in ordine alla non occorrenza di corredare la variante in parola di approfondimenti di carattere geologico;

- Copia del parere espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna prot. n. 15699/CES/4194 del 02/08/2012 di esclusione della Variante alla valutazione di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Copia del parere congiunto AUSL Cesena e Arpa Forlì Cesena inviato con nota prot. PGFC/2012/0005565 del 21/06/2012 da parte di ARPA – Sezione Provinciale di Forlì-Cesena - Servizio sistemi ambientali di esclusione della Variante alla valutazione di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Viste inoltre l'ulteriore nota trasmessa dal Comune di Cesena in data 28 Agosto 2012 ed acquisita al prot. prov. n. 83191 del 28/08/2012, dove si precisa che l'elaborato denominato RIR, per contenuti propri e specifici, è da considerarsi quale rapporto ambientale per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Considerati gli obiettivi ed i contenuti della Variante, sintetizzati come segue:

La variante specifica consiste nell'individuazione nelle tavole del PRG vigente del Comune Cesena uno stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante, allo scopo di disciplinare e regolamentare in modo adeguato l'unica area presente nel Territorio Comunale.

L'impianti della Ditta "I Razzi Group s.a.s." esercita un'attività di deposito articoli pirotecnici in Via del Confine 5330 in località Pioppa, ed è soggetta agli obblighi di cui all'art. 6 del D.Lgs. 334/99;

In ottemperanza delle disposizioni citate nonché ai sensi della L.R. 26/2003, la Ditta ha presentato all'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, la Scheda Tecnica inerente le operazioni e le attività svolte presso il sopradetto impianto.

L'esito conclusivo dell'istruttoria di valutazione della "Scheda Tecnica" inerente l'attività sopracitata da parte del Comitato Tecnico di Valutazione dei Rischi (C.V.R.) presentata dalla Ditta "I Razzi Group" è stata oggetto di determinazione Dirigenziale n. 158 del 19/01/2012 (Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì- Cesena);

Con la suddetta determina il CVR ha espresso parer positivo ai sensi della art. 6 della L.R. 26/2003 per l'attività di deposito artifici pirotecnici da svolgere presso lo stabilimento sito in via del Confine 5330 località Pioppa di Cesena imponendo in ogni caso al Gestore l'obbligo di adempiere ad una serie di prescrizioni atti a garantire e manutenzione un adeguato grado di sicurezza ;

L'Amministrazione Comunale a seguito del parere positivo del CVR ha adottato la presente variante recependo nella strumentazione urbanistica del proprio territorio le aree di danno, in rapporto alle quali la determinazione di nuove previsioni urbanistiche dovrà attenersi al rispetto delle categorie territoriali ammesse in funzione delle classi di probabilità degli eventi e delle aree territoriali contraddistinte dai valori di soglia di cui alla Tabella 3 a - D.M. 9 maggio 2001.

Nelle elaborato P.S. 2.2 del PRG sono riportate, sulla base dello scenario incidentale individuato nelle analisi del rischio, 4 zone da assoggettare a specifica disciplina che corrispondono alle zone di danno identificate nell'intorno dell'attività, in particolare:

- I zona 50 mt di raggio - area ad elevata letalità;
- II zona 80 mt di raggio – area di inizio letalità;
- III zona 135 mt di raggio – area con lesioni irreversibili;
- IV zona 270 mt di raggio – area con lesioni reversibili;

Oltre alla cartografia sono state modificate le norme tecniche di attuazione:

- innanzi tutto all'articolato 2 "Contenuti delle norme e elaborati del PRG" sono stati inseriti i nuovi elaborati P.S. 6.2.1 e P.S. 6.2.2 redatti con la presente variante;
- e' stato inoltre inserito un nuovo articolo (19 bis) per regolamentare gli insediamenti a Rischio di incidente rilevante;
- generalmente sono stati modificati tutti gli articoli della norme Tecniche che precisano gli usi ammissibili nel territorio per l'inserimento, in particolare l'art. 21 "Usi del territorio nei tessuti esistenti e mutazioni d'uso" con l'Uso U4/3 industrie a rischio di incidente rilevante ;
- infine è stato modificato la tabella allegata all'art. 22 per la definizione dei parcheggi pubblici e privati inerenti la nuova destinazione d'uso U4/3 industrie a rischio di incidente rilevante.

Richiamato quanto segue:

- in relazione alle Varianti specifiche al P.R.G. la Giunta Provinciale formula, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione dello strumento urbanistico, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- posto che la Variante in oggetto ricade nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Provincia, in quanto autorità competente alla valutazione ambientale degli strumenti urbanistici comunali, esprime la suddetta valutazione ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per cui, sentita l'autorità procedente (Comune) e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il Piano proposto dalla procedura di V.A.S. e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;
- la Provincia esprime, nell'ambito della formulazione delle osservazioni, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i.;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T.), approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela della Acque Regionale (P.T.A.), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (P.S.R.I.) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;

- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (P.G.Q.A.), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5 e dell'art.14, comma 2, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.:

- che le previsioni di Piano non presentano vizi di legittimità;
- che sono assicurate:
 - l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/1978 e s.m.i.;
 - l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/78 e s.m.i.;
 - il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Richiamata la legislazione in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante:

- TULPS approvato con RD 773/31;
- decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", modificato con decreto legislativo del 21.09.05, n. 238;
- decreto del Ministero LL.PP. 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante";
- legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 "Disposizioni in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose";

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 158 del 19/01/2012 avente ad oggetto "VALUTAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE N. 26/2003, PER L'ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE I RAZZI GROUP SRL (DEPOSITO DI ARTICOLI PIROTECNICI) IN VIA DEL CONFINE 5330 LOCALITÀ PIOPPA COMUNE DI CESENA" del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio di questa Amministrazione Provinciale.

Verificato l'iter amministrativo e la completezza degli atti:

La Variante in oggetto, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26 aprile 2012 ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii. risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'Ente competente è per il Comune obbligatoria.

In particolare è stata prodotta l'attestazione del Dirigente competente del 15.05.2012 certificante che:

- Il territorio comunale interessato dalla presente variante non interessa aree:
 - di cui al titolo IV della Legge n. 445 del 09/07/1908 inerente il "*Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede*";
 - sottoposte al regime di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267 del 30.12.1923 ad oggetto "*Vincolo per scopi Idrogeologici*";
 - comprese nella zona territoriale omogenea A di cui al D.M. 1444/68;

- che l'Amministrazione Comunale ha dato comunicazione, in data 15/05/2012, dell'adozione della Variante urbanistica in oggetto alle seguenti Autorità Militari
 - Comando 1^a Regione Area – Reparto Territorio e Patrimonio – Milano;
 - Comando VI Reparto Infrastrutture - Ufficio Demanio e Servitù Militari - Bologna;

Inoltre in merito all'espressione del **parere di competenza di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008** in ordine agli aspetti geologici e di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio il Dirigente Comunale con nota del 25/06/2012 ha attestato, in virtù dei contenuti della stessa, la non occorrenza di corredare la variante in oggetto con specifiche valutazioni di carattere geologico atte ad accertare le condizioni di edificabilità del suolo ovvero i limiti alla trasformazione di questi derivanti dalla presenza di elementi di fragilità fisica del territorio.

E' stato inoltre acquisito il **parere di legge di competenza dell'Azienda U.S.L. di Cesena** - Dipartimento di Sanità pubblica (prot. 14/2012), ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b), della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori, avente esito **FAVOREVOLE con prescrizioni**;

La variante urbanistica in oggetto è stata depositata presso la Segreteria del Comune dal 23.05.2012 e nella medesima data è stato pubblicato l'Avviso di deposito all'Albo Pretorio comunale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna nonché su un quotidiano locale;

CONSIDERATO:

A) OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5, DELLA L.R. 47/1978 E SS.MM.II.

L'amministrazione Comunale a seguito del parere positivo del Comitato Tecnico di Valutazione dei Rischi (C.V.R.) per lo stabilimento i "razzi Group" a rischio di incidente rilevante ha adeguato la propria strumentazione urbanistica inserendo nelle tavole di PRG quale attività a Rischio di Incidente Rilevante l'insediamento esistente.

Tale individuazione cartografica di fatto è stata rappresentata nelle tavole dei sistemi con una fascia di rispetto avente un'ampiezza corrispondente alla IV zona di danno con raggio pari a 270 mt e simbologia uguale alle altre fasce di rispetto (cimiteriali, stradali ai depuratori ect.);

La definizione degli interventi all'interno di tale perimetro è stata demandata alle categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante definiti dal D.M. 09/05/2001 (tabella 3a) esclusivamente dall'elaborato P.S. 6.2.1 in quanto l'art. 19 bis introdotto esclude genericamente la possibilità di insediamento di industrie a rischio di incidente rilevante nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei così come individuate nelle tavole di PRG apposite, demandando la disciplina dell'attività individuata nell'elaborato P.S. 6.2 ed alla legislazione vigente.

Ora si solleva una incongruenza di interpretazione, infatti le fasce di rispetto di norma implicano l'inedificabilità delle aree sottoposte a quella specifica tutela, mentre l'elaborato specifico sul rischio di incidente rilevante (P.S. 6.2) definisce zone con raggi diversi calcolati sulla base dei diversi effetti conseguenti ad uno scenario incidentale, e per ognuna delle quali la Legislazione vigente in materia precisa tutti gli interventi compatibili.

Ora posto che l'area interessata dalla zona di danno è definita zona agricola dal PRG vigente, ed in virtù dei requisiti necessari all'utilizzazione prevista dalla strumentazione urbanistica Comunale per tale zona, parrebbe auspicabile che in tutta l'area evidenziata fosse esclusa l'edificazione con permanenza stabile di persone, così come sottolineato dal parere espresso dal dipartimento igiene e sanità pubblica di Cesena (prot. 0027655 del 08/06/2012;

In ogni caso è **necessario** onde evitare dubbi interpretativi che l'Amministrazione Comunale definisca in modo chiaro ed inequivocabile, esplicitandolo nelle norme tecniche di attuazione quali siano gli interventi ammessi all'interno dell'area di danno attinenti alle aziende RIR;

In caso il comune decida di formalizzare gli interventi compatibili definiti dalla tabella 3a del D.M. 09/05/2001, si invita la stessa Amministrazione a modificare, nelle tavole dei sistemi, la rappresentazione della zona di danno con un apposita simbologia che si discosti da quelle raffiguranti le aree di rispetto.

Si sottolinea inoltre che l'art. 68 delle norme del PTCP, al comma 8 dispone che in sede di predisposizione del documento RIR l'amministrazione Comunale debba garantire la tutela di alcuni elementi ambientali di pregio, quali aree di produzione agricole di particolare qualità e pregio, nonché e risorse idriche superficiali se esistenti, pertanto **qualora all'interno dell'area di danno ricadessero degli elementi ambientali di pregio è necessario che l'amministrazione comunale inserisca nelle norme tecniche del PRG tutti gli interventi necessari atti alla loro salvaguardia nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 68 delle norme del PTCP;**

B) DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 4/2008 E S.M.I..

Nell'elaborato RIR si sottolinea il fatto che l'attività esistente consiste nello stoccaggio e successiva commercializzazione/distribuzione verso terzi di articoli pirotecnici, senza che nell'area vengano operate fasi di miscelazione e/o produzione con uso di sostanze e preparati, ma solo movimentazione di articoli già preconfezionati regolarmente imballati, classificati ed etichettati.

Nel rapporto ambientale sono evidenziati gli elementi di vulnerabilità del territorio nel quale l'attività esistente si inserisce che si riportano in sintesi.

Elementi ambientali vulnerabili - la zona limitrofa all'attività RIR è classificata dal vigente PRG quale "Territorio Rurale", è presente un'edificazione sparsa e diffusa definita in insediamenti residenziali e dalle attività connesse alla conduzione agricola. Esaminando il tessuto insediativo più esteso, nella porzione territoriale ricadente nell'ambito del comune di Cesena, non si accerta la presenza di elementi di natura insediativa caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca in rapporto agli usi, alle funzioni insediate ovvero ai previsti livelli di affollamento e/o concentrazione di persone.

Elementi territoriali e infrastrutturali vulnerabili - dalle analisi condotte è emerso che nell'area limitrofa al deposito della Ditta "I razzi Group" non sono presenti aree naturali protette e beni di interesse culturale ai sensi del D.Lgs 42/2004;

Risorse idriche superficiali e profonde - localmente la struttura idrogeologica più superficiale è definita da sottili lenti di terreni fini, costituiti prevalentemente da limi e subordinatamente da limi sabbiosi e sabbie limose fini, intercalate entro il pacco sedimentario formato da litotipi impermeabili dotati di bassa trasmissività che ne interrompono sia la continuità laterale che verticale. Considerata

questa discontinuità nel sottosuolo, risulta improprio considerare questa falda unica ed estesa, risultando in realtà costituita da modesti acquiferi fra loro separati.

Uso del suolo – L'analisi del sito per un intorno significativo del deposito Pirotecnico evidenzia l'assoluta carenza di naturalità con sfruttamento agricolo semi-intensivo dei suoli ed estrema semplificazione delle relazioni ecosistemiche.

Dagli elementi sopra esposti, non emergono, pertanto, nell'intorno all'impianto RIR elementi di pregio ambientale, e la consistenza e lo stato delle componenti ambientali circostanti sono tali da non evidenziare una loro vulnerabilità in rapporto alle tipologie incidentali connesse all'esercizio dell'attività in oggetto.

Atteso che:

- che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:
 - Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.) di Cesena
 - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) Sezione Provinciale di Forlì – Cesena ;
 - Consorzio di Bonifica della Romagna
- che il Comune ha trasmesso a tali Enti, in data 21 giugno 2012, gli elaborati di Progetto nonché il "Rapporto ambientale preliminare";
- che i sopra indicati soggetti competenti in materia ambientale, esaminati i documenti trasmessi, **escludono l'assoggettamento a V.A.S. della Variante in oggetto**.

Esaminato quanto individuato e descritto nell'elaborato "*Sistema delle Tutele dai Rischi PS 6.2.1.*" che si costituisce quale di Rapporto Ambientale come dichiarato dall'Amministrazione Comunale in data 28/08/2012 assunta al prot. n. 83191, il quale riferisce una preliminare valutazione dei potenziali impatti legati all'esercizio dell'attività RIR in oggetto, affermando in conclusione che la variante al PRG in oggetto non ha nessun impatto significativo sulle componenti ambientali.

Considerate condivisibili le valutazioni contenute nel Rapporto ambientale preliminare si ritiene che i contenuti della Variante in oggetto non siano tali da prefigurare impatti significativi sull'ambiente;

Dato atto:

- che, sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in data 09/10/2012 con prot. prov. n. 95481 è stata inoltrata all'Amministrazione Comunale bozza conclusiva del riferimento da proporre alla Giunta Provinciale con esito favorevole all'esclusione della variante in oggetto dalle procedure di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii;
- che in data 09/10/2012, Prot. n. 95655, il Comune di Cesena ha fatto pervenire le proprie considerazioni, condividendo quanto proposto dalla Provincia in merito alla valutazione ambientale del presente procedimento;

Ritenuto, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, che **la Variante in oggetto possa essere esclusa, dalla procedura di V.A.S.** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., in quanto le previsioni ivi contenute non prefigurano impatti significativi sull'ambiente;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Tutto ciò premesso e richiamato quanto evidenziato nella premessa narrativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi;

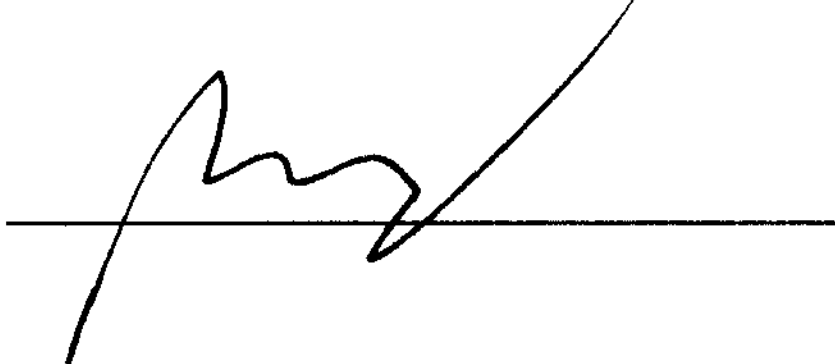
DELIBERA

1. Di formulare, sulla variante al P.R.G. del Comune di Cesena denominata "Variante Cartografica e Normativa al P.R.G. 2000 – 3/2012 ai sensi dell'art. 12 della L.R. 26/2003 - Adozione con delibera di C.C. 31 del 26/04/2012 ai sensi del combinato disposto dell'art. 41 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.i.", adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.04.2012 ai sensi ex art. 15 comma quinto, della L.R. n. 47/1978 le seguenti osservazioni:
 - E' necessario che l'Amministrazione Comunale definisca in modo chiaro ed inequivocabile, esplicitandolo nelle norme tecniche di attuazione quali siano gli interventi ammessi all'interno dell'area di danno attinenti alle aziende RIR;
 - Si invita la stessa Amministrazione a modificare, nelle tavole dei sistemi, la rappresentazione della zona di danno con un apposita simbologia che si discosti da quelle raffiguranti le aree di rispetto.
 - Qualora all'interno dell'area di danno ricadessero degli elementi ambientali di pregio è necessario che l'amministrazione comunale inserisca nelle norme tecniche del PRG tutti gli interventi necessari atti alla loro salvaguardia nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 68 delle norme del PTCP;
2. Di escludere la Variante in oggetto dalla procedura di V.A.S. di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
3. Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Cesena per il seguito di competenza.

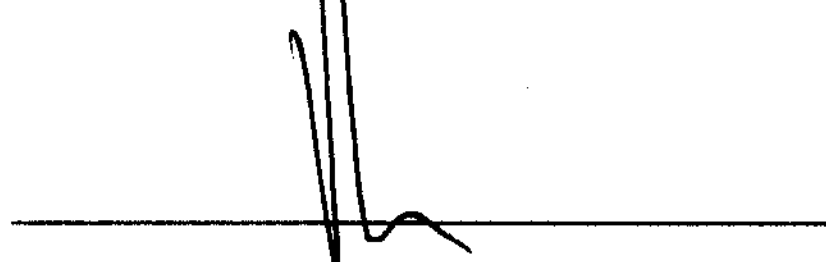
Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



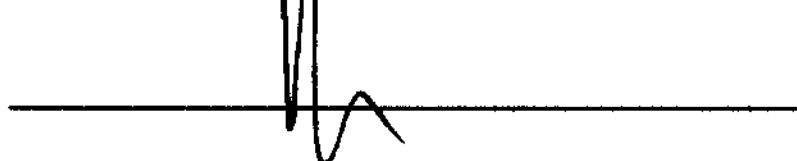
IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 23 OTT. 2012 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

